


Trasporto merci pericolose: adempimenti normativi e filiera logistica

- ✿ **Regolamenti UN e CE – prodotti chimici pericolosi**
- ✿ **ADR in Italia e confronto con applicazione altre modalità**
- ✿ **Struttura ADR e obblighi degli operatori e confronto con IMDG**
- ✿ **Aggiornamenti: da parte 1 a parte 9**
- ✿ **Applicazione pratica dei regolamenti**
- ✿ **Il Consulente trasporto merci pericolose**




12 febbraio 1963:


Applicazione dell'ADR per gli operatori italiani in regime internazionale –
L. 12.08.1962, n. 1839 “Notifica dell’Accordo ADR, con annessi Protocollo e Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957”.

1° gennaio 1997:

Applicazione dell'ADR per gli operatori italiani in regime nazionale.

Direttive Europee	Recepimento in Italia	
Direttiva 94/55/CE	D.M. 04.09.1996, cui seguono 6 adeguamenti tecnici sino ADR ed. 2007	
Direttiva 2008/68/CE	D.Lgs. 27.01.2010 n. 3, cui seguono 7 adeguamenti tecnici sino ADR ed. 2023	
	Direttiva 2022/2407/UE	D.M. 23.01.2023







1. Disposizioni generali;
2. Classificazione;
3. Lista delle merci pericolose, disposizioni speciali ed esenzioni relative alle quantità per imballaggio;
4. Disposizioni relative all'utilizzazione degli imballaggi e cisterne;
5. Procedure di spedizione;
6. Prescrizioni relative alla costruzione e prove di imballaggi, IBC, grandi imballaggi, cisterne e container per il trasporto alla rinfusa;
7. Disposizioni concernenti il trasporto in colli;
8. Prescrizioni relative agli equipaggi, all'equipaggiamento, all'esercizio dei veicoli e alla documentazione (veicoli);
9. Prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli;



Disposizioni generali - novità

Applicazione di norme

1.1.5

Quando è richiesta l'applicazione di una norma e vi è un qualsiasi tipo di conflitto tra questa norma e le disposizioni dell'ADR, le disposizioni dell'ADR prevalgono. Le prescrizioni della norma che non entrano in conflitto con l'ADR devono essere applicate nella maniera specificata, ivi comprese le prescrizioni di ogni altra norma, o parte di norma, a cui si fa riferimento in questa stessa norma.

NOTA: Una norma fornisce dettagli su come soddisfare le disposizioni dell'ADR e può includere requisiti aggiuntivi a quelli previsti nell'ADR.



Disposizioni generali - novità

1.4 Obblighi di sicurezza degli operatori

- 1.4.2.2.d (Trasportatore): assicurarsi che la **data indicata** per il prossimo controllo per i veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna non sia stato superato;
- 1.4.3.3b (Riempitore): deve assicurarsi che la data **specificata** per il successivo controllo per i veicoli-cisterna, veicoli batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna non sia stata superata;

✿ Operatori principali (1.4 ADR)



Speditore

Lo speditore di merci pericolose ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR. Nell'ambito del 1.4.1 deve in particolare:

- (a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
- (b) fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3;
- (c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, containercisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall'ADR;

 **Speditore**

Lo speditore di merci pericolose ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR. Nell'ambito del 1.4.1 deve in particolare:

(d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;

(e) assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna), o i veicoli e i container per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano placcati, marcati ed etichettati conformemente al capitolo 5.3 e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.

 **Speditore**

1.4.2.1.2 Nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi d'altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle prescrizioni dell'ADR.

Egli può tuttavia, nel caso del 1.4.2.1.1 (a), (b), (c) e (e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.2.1.3 Quando lo speditore agisce per conto di un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei suoi obblighi.

Trasportatore

Nell'ambito del 1.4.1, se il caso, **il trasportatore, deve in particolare:**

- (a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
- (b) assicurarsi che tutte le informazioni prescritte nell'ADR relative alle merci pericolose che devono essere trasportate siano state fornite dallo speditore prima del trasporto, che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell'unità di trasporto o se il trattamento elettronico dei dati (EDP) o lo scambio di dati informatizzati (EDI) sono utilizzate al posto della documentazione cartacea, che i dati siano disponibili durante il trasporto in una maniera almeno equivalente a quella della documentazione cartacea;
- (c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.;

✿ Trasportatore

Nell'ambito del 1.4.1, se il caso, **il trasportatore, deve in particolare:**

(d) assicurarsi che il termine previsto per il prossimo controllo per i veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna non sia stato superato;

(e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;

(f) assicurarsi che siano apposte le placche, i marchi ed i pannelli arancioni prescritti per i veicoli al capitolo 5.3;

(g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nell'ADR per l'unità di trasporto, l'equipaggio e per certe classi si trovino a bordo dell'unità di trasporto.

Tutto questo deve essere fatto, se il caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d'accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei container e, se il caso, del carico.

Trasportatore

Nell'ambito del 1.4.1, se il caso, **il trasportatore, deve in particolare:**

Se durante il trasporto è constatata un'infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all'arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione.

Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in conformità della spedizione.


Destinatario

Il destinatario ha l'obbligo di non differire senza motivi imperativi, l'accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, che le prescrizioni dell'ADR che a lui si riferiscono siano rispettate.

Se, nel caso di un container, questa verifica porta alla luce una violazione delle disposizioni dell'ADR, il destinatario dovrà restituire il container al trasportatore solo dopo che sia stato posto rimedio alla violazione.

Nel caso in cui il destinatario faccia ricorso ai servizi di altri operatori (scaricatore, pulitore, stazione di decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate per garantire che le prescrizioni dell'1.4.2.3.1 e del 1.4.2.3.2 dell'ADR siano rispettate.

🌱 Operatori secondari



Caricatore

Nell'ambito del 1.4.1, il caricatore ha in particolare i seguenti **obblighi**:

- (a) deve consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
- (b) deve verificare, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, se l'imballaggio è danneggiato. Egli non deve presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in particolare se non è più a tenuta, e se c'è perdita o possibilità di perdita della materia pericolosa, se non quando il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non ripuliti;
- (c) deve osservare le prescrizioni concernenti il carico e la movimentazione;

 **Caricatore**

Nell'ambito del 1.4.1, il caricatore ha in particolare i seguenti **obblighi**:

- (d) deve, dopo aver caricato merci pericolose in un container, osservare le prescrizioni concernenti la placcatura, la marcatura e la segnalazione con pannelli arancioni conformemente al capitolo 5.3;
- (e) deve, quando carica i colli, osservare i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo o nel grande container, come pure le prescrizioni concernenti la separazione delle derrate alimentari, di altri oggetti di consumo o di alimenti per animali.

✿ Imballatore

Nell'ambito del 1.4.1, l'imballatore **deve** in particolare osservare:

- (a) le prescrizioni concernenti le condizioni di imballaggio o le condizioni di imballaggio in comune;
- (b) quando prepara i colli ai fini del trasporto, le prescrizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo sui colli.

Riempitore

Nell'ambito del 1.4.1, il riempitore ha in particolare i seguenti **obblighi**:

- (a) deve assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste e i loro equipaggiamenti siano in buono stato tecnico;
- (b) deve assicurarsi che la data del prossimo controllo per i veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna non sia stata superata;
- (c) deve riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne;
- (d) deve rispettare, durante il riempimento della cisterna, le prescrizioni concernenti le merci pericolose in compartimenti contigui;

Riempitore

Nell'ambito del 1.4.1, il riempitore ha in particolare i seguenti **obblighi**:

(e) deve rispettare, durante il riempimento della cisterna, le prescrizioni concernenti le merci pericolose in compartimenti contigui;

(f) deve rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento ammissibile o la massa ammissibile del contenuto per litro di capacità per la materia di riempimento;

(g) deve assicurarsi, dopo il riempimento della cisterna, che tutte le chiusure siano in posizione chiusa e che non vi sia una perdita;

(h) deve assicurarsi che nessun residuo pericoloso della materia di riempimento aderisca all'esterno delle cisterne che lui stesso ha riempito;

Riempitore

Nell'ambito del 1.4.1, il riempitore ha in particolare i seguenti **obblighi**:

- (i) deve assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che le placche, i marchi, i pannelli arancioni e le etichette siano apposti sulle cisterne, sui veicoli e sui container per il trasporto alla rinfusa conformemente al capitolo 5.3;
- (ii) deve assicurarsi, durante il riempimento di veicoli o di container con merci pericolose alla rinfusa, che siano applicate le pertinenti disposizioni del capitolo 7.3.

 **Scaricatore**

Nell'ambito del 1.4.1, lo scaricatore deve in particolare:

- (a) assicurarsi che le merci siano quelle che devono essere scaricate confrontando le informazioni pertinenti sul documento di trasporto con le informazioni sul collo, container, cisterna, MEMU, CGEM o veicolo;
- (b) prima e durante lo scarico verificare se gli imballaggi, la cisterna, il veicolo o il container siano stati danneggiati in misura tale da mettere in pericolo l'operazione di scarico. In questo caso, assicurarsi che lo scarico non sia portato a compimento finché non siano prese le appropriate misure;
- (c) rispettare tutte le prescrizioni pertinenti che riguardano lo scarico e la movimentazione;

✿ Scaricatore

Nell'ambito del 1.4.1, lo scaricatore deve in particolare:

- (d) immediatamente dopo lo scarico della cisterna, del veicolo o del container:
- (i) rimuovere ogni residuo pericoloso che si sia attaccato all'esterno della cisterna, del veicolo o del container durante le operazioni di scarico; e
- (ii) garantire la chiusura delle valvole e delle aperture d'ispezione;
- (e) garantire che sia effettuata la prescritta pulizia e decontaminazione dei veicoli e dei container;
- (f) **garantire che i container, una volta che siano stati completamente scaricati, puliti e decontaminati, non portino più le placche, i marchi ed i pannelli arancioni che erano stati apposti conformemente al capitolo 5.3..**

ADEMPIMENTO	OPERATORI PRINCIPALI			ALTRI OPERATORI				
	SPEDITORE	TRASPORTATORE	DESTINATARIO	CARICATORE	IMBALLATORE	RIEMPITORE	GESTORE di cisterne	SCARICATORE
Verifica								
	O=Obbligo V=Obbligo di							
Classificazione e autorizzazione delle merci pericolose al trasporto	O	V		O		O		
Restrizioni al transito nelle gallerie	O	O						
Provvedere informazioni e documenti	O	V						
Istruzioni scritte ADR per il conducente	V	O		V				
Equipaggiamento prescritto nelle istruzioni scritte		O		V				
Omologazione UN imballaggi	O				O			
Marcatura/etichettatura imballaggi					O			
Placcatura container				O				
Stivaggio e divieti carico in comune				O				
Verifica integrità imballaggi e container/veicolo prima carico				O				
Gestione imballaggi danneggiati e contaminazione veicolo								O
Condizioni di imballaggio, compreso imballaggio in comune (nello stesso collo)					O			
Idoneità e integrità della cisterna						V		V
Placcatura e marcatura cisterna		V				O		
Divieto di sovraccarico del veicolo		V		O				
Disposizioni costruzione, manutenzione e prove su cisterna mobile e container-cisterna							O	
Gestione imballaggi vuoti non ripuliti	O							
Gestione cisterne vuote e bonificate						O		O
Gestione cisterne vuote non ripulite	O		O					O
Gestione accettazione della merce all'arrivo			O					

ADEMPIMENTO	OPERATORI PRINCIPALI			ALTRI OPERATORI				
	SPEDITORE	TRASPORTATORE	DESTINATARIO	CARICATORE	IMBALLATORE	RIEMPITORE	GESTORE di cisterne	SCARICATORE
Verifica								
	O=Obbligo V=Obbligo di							
Utilizzo di cisterne approvate e marcate	O							
Modalità e restrizioni all'inoltro	O							
Difetti del carico e del veicolo		V						
Data ispezione/collaudo cisterna		V				V		
Prescrizioni di carico/scarico e movimentazione				O				O
Controlli eccezionali in seguito a riparazione, ecc.							O	
Manutenzione TC e cisterne mobili							O	
Disposizioni ADR 7.3 relativo al trasporto alla rinfusa						O		
Pulizia esterna delle cisterne						O		O
Chiusura delle cisterne						V		V
Riempimento cisterne in compartimenti contigui						O		
Grado di riempimento massimo					O	O		
Scarico merce comprovato								O
Procedure di security	O	O	O					
Designazione del Consulente Sicurezza ADR (DGSA) e adempimenti connessi	O	O	O					O

Funzione	Responsabilità																	SOLAS capitolo II-2/19	Leggi nazionali di porto	Regolamenti nazionali di trasporto	CSC	Codice CTU	Procedure di emergenza	Misure di pronto soccorso	Procedure per il maneggio sicuro
	Codice IMDG – Parte / sezione																								
	1	2	2.0	3	4	5	6	6*	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9								
1 Classificare	X	X		X		X											X								
2 Imballare in imballaggi	X		X	X	X	X	X			X	X						X						X	X	X
3 Marcare, etichettare, placcare			X	X		X																			
4 Caricare/scaricare unità di trasporto merci	X		X	X	X	X		X		X	X											X	X	X	X
5 Preparare i documenti di trasporto	X		X	X		X											X						X	X	
6 Presentare al trasporto	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
7 Accettare per il trasporto	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8 Maneggiare nel trasporto	X		X	X		X		X			X								X	X	X		X	X	X
9 Preparare piani di carico/ stivaggio di merci pericolose	X		X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	
10 Caricare/scaricare dalle navi	X	X		X		X					X			X			X		X		X	X	X	X	X
11 Trasportare	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Si applicano soltanto le sezioni 6.1.2, 6.1.3, 6.5.2, 6.6.3, 6.7.2.20, 6.7.3.16 e 6.7.4.15

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa	
									Disposizioni speciali	Disposizioni speciali	Imballaggio per comune	Disposizioni speciali	Disposizioni speciali
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3054	MERCAPTANO CICLOESILICO	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
3055	2-(2-AMMINOETOSSI)ETANOLO	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3056	n-EPTALOIDE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
3057	CLORURO DI TRIFLUOROACETILE	2	2TC		2,3-8		0	E0	P200		MP9	T50	TP21
3064	NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA con più del 1% ma non più del 5% di nitroglicerina	3	D	II	3	359	0	E0	P300		MP2		
3065	BEVANDE ALCOLICHE contenenti più del 70% di alcool in volume	3	F1	II	3		5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP2	MP19	T4	TP1
3065	BEVANDE ALCOLICHE con più del 24% e al massimo il 70% di alcool in volume	3	F1	III	3	144 145 247	5 L	E1	P001 IBC03 R001	PP2	MP19	T2	TP1
3066	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommelacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (composti solventi e diluenti per pitture)	8	C9	II	8	163 367	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP28
3066	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommelacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (composti solventi e diluenti per pitture)	8	C9	III	8	163 367	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3070	OSSIDO DI ETILENE E DICLORODIFLUOROMETANO IN MISCELA, contenente al massimo 12,5% di ossido di etilene	2	2A		2,2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	T50 (M)	
3071	MERCAPTANI LIQUIDI TOSSICI INFIAMMABILI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA, LIQUIDA, TOSSICA, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF1	II	6.1-3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3072	MEZZI DI SALVATAGGIO NON AUTOGONFIABILI contenenti uno o più gas o materie pericolose	9	M5		9	296 635	0	E0	P905				
3073	VINILPRIDINE, STABILIZZATE	6.1	TFC	II	6.1-3+8	386 676	100 ml	E4	P001 IBC01		MP15	T7	TP2
3077	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.	9	M7	III	9	274 335 375 601	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
3078	CERIO, pezzi o polvere abrasiva	4.3	W2	II	4.3	550	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
3079	METACRILONITRILE STABILIZZATO	6.1	TF1	I	6.1-3	354 386 676	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3080	ISOCIANATI TOSSICI INFIAMMABILI, N.A.S. o ISOCIANATO TOSSICO, INFIAMMABILE, IN SOLUZIONE, N.A.S.	6.1	TF1	II	6.1-3	274 551	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3082	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.	9	M6	III	9	274 335 375 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP29

Il Documento di Trasporto stradale:

Esempi di descrizione autorizzata di merci pericolose:

“UN 1098 ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), I (C/D)”

oppure

“UN 1098 ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), PG I (C/D)”

Codice UN

Designazione Ufficiale
di Trasporto

Etichette di Pericolo
primario e
(secondario)

Gruppo di Imballaggio

Codice di restrizione
galleria

Il titolo è lo stesso di un documento stampato elettronicamente.

Codice prodotto / Product code	Descrizione prodotto / Description of content	Peso netto / Net weight	UM	Lotto fornitore Nr. / Supplier lot No.
111593 Vostra ref.	██████████ UN *** NON REGLEMENTE ***	2.000,00	KG	F365N3L022
111594 Vostra ref.	██████████) "UN 3077, MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, PG III, (-)" "UN 3077, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., 9, PG III, (-)"	200,00	KG	F365N3T008
111595 Vostra ref.	ROTAKOTE K3/95A (200KG) "UN 3082, MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9, PG III, (-)" "UN 3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., 9, PG III, (-)"	200,00	KG	F365N3T003

1
2
3
4
5

Esenzioni / Exemptions: Peso Lordo/Gross Weight: 2.640,00 KG

Trasporto che non eccede i limiti prescritti al 1.1.3.6 ADR / Carriage in accordance with 1.1.3.6 ADR
Tot. valorizzazione / Total value calculated in accordance with 1.1.3.6 ADR: 400
Tot. Categoria trasporto / Total transport category 1: 0
Tot. Categoria trasporto / Total transport category 2: 0
Tot. Categoria trasporto / Total transport category 3: 400
Tot. Categoria trasporto / Total transport category 4: 0


1+2+3+4+5 = descrizione completa. È sempre così?

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		
									Disposizioni speciali	Disposizioni speciali	Imballaggio per comune	Disposizioni speciali	Disposizioni speciali	Disposizioni speciali
(1)	(2)	(3)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3054	MERCAPTANO CICLOESILICO	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		T2	TP1
3055	2-(2-AMMINOETOSSI)ETANOLO	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		T4	TP1
3056	n-EPTALOIDE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		T2	TP1
3057	CLORURO DI TRIFLUOROACETILE	2	2TC		2,3-8		0	E0	P200		MP9		T50	TP21
3064	NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA con più del 1% ma non più del 5% di nitroglicerina	3	D	II	3	359	0	E0	P300		MP2			
3065	BEVANDE ALCOLICHE contenenti più del 70% di alcool in volume	3	F1	II	3		5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP2	MP19		T4	TP1
3065	BEVANDE ALCOLICHE con più del 24% e al massimo il 70% di alcool in volume	3	F1	III	3	144 145 247	5 L	E1	P001 IBC03 R001	PP2	MP19		T2	TP1
3066	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommelacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (composti solventi e diluenti per pitture)	8	C9	II	8	163 367	1 L	E2	P001 IBC02		MP15		T7	TP2 TP28
3066	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommelacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (composti solventi e diluenti per pitture)	8	C9	III	8	163 367	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19		T4	TP1 TP29
3070	OSSIDO DI ETILENE E DICLORODIFLUOROMETANO IN MISCELA, contenente al massimo 12,5% di ossido di etilene	2	2A		2,2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9		T50 (M)	
3071	MERCAPTANI LIQUIDI TOSSICI INFIAMMABILI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA, LIQUIDA, TOSSICA, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF1	II	6.1-3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		T11	TP2 TP27
3072	MEZZI DI SALVATAGGIO NON AUTOGONFIABILI contenenti uno o più oggetti o materie pericolose	9	M5		9	296 635	0	E0	P905					
3073	VINILPIRIDINE, STABILIZZATE	6.1	TFC	II	6.1-3+8	386 676	100 ml	E4	P001 IBC01		MP15		T7	TP2
3077	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.	9	M7	III	9	274 335 375 601	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP10		T1 BK1 BK2 BK3	TP33
3078	CERIO, pezzi o polvere abrasiva	4.3	W2	II	4.3	550	500 g	E2	P410 IBC07		MP14		T3	TP33
3079	METACRILONITRILE STABILIZZATO	6.1	TF1	I	6.1-3	354 386 676	0	E0	P602		MP6 MP17		T20	TP2
3080	ISOCIANATI TOSSICI INFIAMMABILI, N.A.S. o ISOCIANATO TOSSICO, INFIAMMABILE, IN SOLUZIONE, N.A.S.	6.1	TF1	II	6.1-3	274 551	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		T11	TP2 TP27
3082	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.	9	M6	III	9	274 335 375 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19		T4	TP1 TP29

Rubrica n.a.s. = SP274 → richiesto nome tecnico!

Ns.Ord.N. / del / /
Vs.Rif.N. M14250 del / /
MNR00034 [REDACTED] KG 800,00 S
UN 3082, ~~MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE~~, LIQUIDA, N.A.S.
(1-METHYL-4-PROP-1-EN-2-YLCYCLOHEXENE),

SP274 → richiesto nome tecnico!



✿ Passaggi operativi

- Verifica applicabilità della Norma/Regolamento
- Classificazione
- Security
- Verifica disposizioni di imballaggio
- Confronto con mie necessità di spedizione
- Scelta imballaggio
- Riempimento imballaggio
- Marcatura imballaggio
- Applico esenzioni?
- Documentazione di trasporto
- Eventuali documenti integrativi (vedi MDGF, VGM, ecc.)
- Scelta del trasportatore e suo ingaggio
- Controlli del trasportatore
- Carico della merce e suo fissaggio
- Procedure di emergenza
- Rimango a disposizione durante il trasporto
- Arrivo a destino e scarico






Disposizioni relative alla utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne

4.1.1.15 Per fusti e taniche di plastica, IBC di plastica rigida o IBC compositi con recipiente interno di plastica, salvo deroghe accordate dall'autorità competente, la durata d'utilizzo ammessa per il trasporto di merci pericolose è di cinque anni a decorrere dalla data di fabbricazione dei recipienti, sempre che una durata d'utilizzo più breve non sia stata prescritta, tenuto conto della materia da trasportare.

NOTA: Per gli IBC compositi, la durata d'utilizzo si riferisce alla data di fabbricazione del recipiente interno.

SCADUTO!





Procedure di spedizione

5.4.2 Certificato di carico di un container o di un veicolo → INTERMODALE MARITTIMO

Se il trasporto di merci pericolose in un container precede un percorso marittimo, deve essere fornito un certificato di carico del container o del veicolo conforme alla sezione 5.4.2 del Codice IMDG al vettore marittimo da parte dei responsabili del carico del container.

→ Il caricatore del container è responsabile della consegna del certificato di carico

MODELLO PER IL TRASPORTO MULTIMODALE DI MERCI PERICOLOSE

1. Speditore		2. Numero del documento di trasporto		
3. Pagina 1 di Pagine		4. Numero di riferimento dello spediteore		5. Numero di riferimento del transito
5. Destinataro		7. Trasportatore (da compilare a cura del trasportatore)		
		DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE Dichiaro che il contenuto di questo carico è descritto qui sotto in modo completo ed esatto con la designazione ufficiale di trasporto e che è correttamente classificato, imballato, marcato, etichettato/placcato, e sotto ogni aspetto ben condizionato per essere trasportato conformemente alle applicabili regolamentazioni internazionali e nazionali.		
8. Questa spedizione è conforme ai limiti accettabili per: (Cancellare la dicitura non applicabile)		9. Informazioni complementari concernenti la movimentazione		
AEREO PASSEGGERI E CARGO		AEREO CARGO SOLTANTO		
10. Nave / N° del volo e data		11. Porto / luogo di carico		
12. Porto / luogo di scarico		13. Destinazione		
14. Marchi di spedizione		* Numero e tipo di colli; descrizione delle merci	Massa lorda (kg)	Massa netta
			Volume (m ³)	
15. N° d'identificazione del container o N° di immatricolazione del veicolo		16. Numero(i) dei sigilli	17. Dimensione e tipo del container/veicolo	18. Tara (kg)
				19. Massa lorda totale (compresa la tara) (kg)
CERTIFICATO DI CARICO DEL CONTAINER-VEICOLO Dichiaro che le merci pericolose descritte qui sopra sono state caricate nel container/veicolo identificato qui di seguito conformemente alle disposizioni applicabili ** DA COMPLETARE E FIRMARE PER OGNI CARICO IN CONTAINER/VEICOLO DALLA PERSONA RESPONSABILE DEL CARICO		21. RICEVUTA ALLA RICEZIONE DELLE MERCI Ricevuto il numero dei colli/container/marchi dichiarati qui sopra in buono stato apparente, salvo le riserve indicate qui di seguito:		
20. Nome della società		Nome del trasportatore		22. Nome della società (DELLO SPEDITORE CHE PREPARA I DOCUMENTI)
Nome e qualifica del dichiarante		N° d'immatricolazione del veicolo		Nome e qualifica del dichiarante
Luogo e data		Firma e data		Luogo e data
Firma del dichiarante		FIRMA DEL CONDUCENTE		Firma del dichiarante

* PER LE MERCI PERICOLOSE, specificare numero ONU (UN), denominazione ufficiale di trasporto, classificazione di pericolo, gruppo di imballaggio (se esiste), e ogni altro elemento di informazione previsto dai regolamenti nazionali o internazionali applicabili.

** Vedere 5.4.2

Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 4	Parte 5	Parte 6	Parte 7	Parte 8	Parte 9
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione

Disposizioni generali

7.1.4 (Soppresso) → spostato al 7.5.1.2;

7.5.1.2 L'unità di trasporto deve essere esaminata per accertarsi che sia strutturalmente idonea all'uso, ...

L'espressione «strutturalmente idonea all'uso» si riferisce ad un'unità di trasporto che non presenta difetti importanti che incidono sui suoi elementi strutturali.

Per le unità di trasporto multimodali, gli elementi strutturali sono in particolare i longheroni superiori e inferiori, le traverse superiori e inferiori, i montanti d'angolo e i blocchi d'angolo e, per i grandi container, le soglie e gli architravi delle porte e le traverse del pavimento. → le unità di trasporto DEVONO essere ispezionate prima del carico!




Figura 15: vista in esploso della struttura di un container

Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 4	Parte 5	Parte 6	Parte 7	Parte 8	Parte 9
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Prescrizioni relative agli equipaggi, all'equipaggiamento, all'esercizio dei veicoli e alla documentazione



8.1.2



8.1.2.1

Documenti di bordo

Oltre ai documenti richiesti da altri regolamenti, devono trovarsi a bordo dell'unità di trasporto i seguenti documenti:


- (a) i documenti di trasporto previsti al 5.4.1 per tutte le merci pericolose trasportate ⊗; → certificato di carico container
- (b) le istruzioni scritte previste al 5.4.3;
- (c) (Riservato)
- (d) un documento di identificazione che includa una fotografia per ogni membro dell'equipaggio del veicolo, conformemente al 1.10.1.4

	 (placca 25x25 cm)	 (pannello 40x30 cm)	 (pannello numerato 40x30 cm)
TRASPORTO IN COLLI (Veicolo cassonato) 	(1) (°)	Davanti e dietro sul veicolo	
TRASPORTO SOLIDI ALLA RINFUSA (Veicolo cassonato/container) 	Su quattro lati del container(se non sono visibili, analoghe placche vanno apposte anche sui lati e sulla parte posteriore del veicolo)	Davanti e dietro sul veicolo	Su due lati del veicolo o del container
TRASPORTO IN COLLI CON CONTAINER (Veicolo cassonato) 	Sui quattro lati del container(se non sono visibili, analoghe placche vanno apposte anche sui lati e sulla parte posteriore del veicolo). (2)	Davanti e dietro sul veicolo	
(1) Veicoli trasportanti colli contenenti materie e oggetti della Classe 1 (diversi da quelli della Divisione 1.4, Gruppo di compatibilità "S") e della Classe 7 devono riportare le placche sui lati e posteriormente. Ciò vale per casse mobili caricate con colli, ad esclusione del trasporto combinato strada/ferrovia. (2) Non si applica alle casse mobili diverse dalle casse mobili cisterna o da casse mobili viaggianti nel trasporto combinato strada/ferrovia (°) Etichetta 10x10 cm e numero UN sui colli			

	 <p>(placca 25x25 cm)</p>	 <p>(pannello 40x30 cm)</p>	 <p>(pannello numerato 40x30 cm)</p>
<p>TRASPORTO DI UNA SOLA MATERIA PERICOLOSA (LIQUIDO O GAS O POLVERE/GRANULI) IN CISTERNA (Veicolo-cisterna, veicolo batteria e veicolo con cisterne smontabili)</p> 	<p>Su due lati e posteriormente al veicolo</p>		<p>Davanti e dietro sul veicolo</p>
<p>TRASPORTO DI MATERIE PERICOLOSE DIVERSE CON VEICOLO-CISTERNA O CISTERNA SMONTABILE A COMPARTI MULTIPLI</p> 	<p>Sui due lati in corrispondenza di ciascun comparto e, una di ogni tipo, posteriormente al veicolo (3)</p>	<p>Davanti e dietro sul veicolo-cisterna</p>	<p>Su due lati per ciascun compartimento del veicolo-cisterna</p>
<p>(3) Se tutti i compartimenti sono contrassegnati dalle stesse placche, esse sono posizionate una volta soltanto sui due lati e posteriormente al veicolo.</p>			

	 (placca 25x25 cm)	 (pannello 40x30 cm)	 (pannello numerato 40x30 cm)
TRASPORTO DI UNA SOLA MATERIA PERICOLOSA (LIQUIDO O GAS O POLVERE/GRANULI) IN CONTAINER-CISTERNA, CONTAINER PER LA RINFUSA, CGEM, CISTERNA-MOBILE 	Sui quattro lati del container-cisterna, container per la rinfusa (4) CGEM, cisterna mobile (se non sono visibili, analoghe placche vanno apposte anche sui lati e sulla parte posteriore del veicolo).	Davanti e dietro sul veicolo	Sui due lati del container-cisterna, container per la rinfusa, CGEM, cisterna mobile (se non sono visibili all'esterno del veicolo, analoghi pannelli vanno apposti anche sui lati del veicolo)
TRASPORTO DI MATERIE PERICOLOSE DIVERSE IN CONTENITORE-CISTERNA, CISTERNA PORTATILE A COMPARTI MULTIPLI 	Sui due lati in corrispondenza di ciascun comparto e, una di ogni tipo, su entrambe le estremità (se non sono visibili, analoghe placche vanno apposte anche sui lati e sulla parte posteriore del veicolo)	Davanti e dietro sul veicolo	Su due lati per ciascun compartimento del contenitore-cisterna (se non sono visibili all'esterno del veicolo, analoghi pannelli vanno apposti anche sui lati del veicolo)

(4) Su due lati opposti nel caso del container per il trasporto alla rinfusa flessibile (BK3)

PRESCRIZIONI ADR	Regime standard	Quantità limitate		Quantità esenti
		1.1.3.6	3.4	3.5
Imballaggi omologati (6.1.3) 	SI	SI	NO	NO
Marcatura n. UN (5.2.1.1)	SI	SI	NO	NO
Etichetta/e di pericolo (5.2.2.2) 	SI	SI	NO	NO
Frecce orientamento colli (5.2.1.10) 	SI	SI	SI	NO
Marchio «materia pericolosa per l'ambiente» (5.2.1.8) 	SI	SI	NO	NO
Marchio «quantità limitate» (3.4.7) 	NO	NO	SI	NO
Marchio «quantità esenti» (3.5.4) 	NO	NO	NO	SI

PRESCRIZIONI ADR	Regime standard	Quantità limitate		Quantità esenti
		1.1.3.6	3.4	3.5
Pannellatura veicoli (5.3.2) 	SI	NO	NO	NO
Documento di trasporto (5.4.1)	SI	SI	NO	NO
Istruzioni scritte (5.4.3)	SI	NO	NO	NO
CFP Conducente (8.2)	SI	NO	NO	NO
Equipaggiamenti unità di trasporto ed equipaggiamento di protezione individuale (8.1.5)	SI	NO	NO	NO
Mezzi di estinzione incendio (almeno 2; capacità minima totale di estinguente in funzione della massa massima dell'unità di trasporto) (8.1.4)	SI	SI ⁽¹⁾	NO	NO

⁽¹⁾ Un estintore portatile di capacità minima di 2 kg di polvere o altro idoneo agente estinguente (8.1.4.2)

PRESCRIZIONI ADR	Regime standard	Quantità limitate		Quantità esenti
		1.1.3.6	3.4	3.5
Consulente Sicurezza Trasporti (1.8)	SI	SI ⁽²⁾	SI ⁽²⁾	NO
Restrizione al transito nelle gallerie (1.9.5)	SI	NO	NO ⁽³⁾	NO

⁽²⁾ Eventuale esclusione subordinata a pronunciamento dell'Autorità nazionale competente

⁽³⁾ SI, con riferimento alle gallerie di Categoria E, limitatamente a unità di trasporto di massa massima > 12 t e container su unità di trasporto di massa massima > 12 t, per carichi > 8 t.

✿ Consulente ADR - Esenzioni dalla nomina – cosa prevede la Normativa

✿ Possibilità concessa dall'ADR – rimando all'Autorità Competente

1.8.3.2 ADR «Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese...»

Il [D.Lgs. 35/2010](#) cita testualmente:

Art. 11

4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN. (MAI PUBBLICATO)

14. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

● **Esenzioni dalla nomina – cosa prevede la Normativa**

● **Possibilità concessa dall'ADR**

1.1.3.2

Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applicano alle imprese:

- 1.1.3.2.1 imprese che trasportano per ogni unità trasportata, non in container, quantitativi limitati di rifiuti, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al D.M. 4 settembre 1996 e smi
- 1.1.3.2.2 imprese che trasportano rifiuti in colli o alla rinfusa, in container, quantitativi limitati, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al D.M. 4 settembre 1996 e smi

È pertanto necessario che l'ADR

● **Pronunciamento dell'Autorità Competente**

Riferimento Normativo	Esenzione
<p><i>D.Lgs. 4 febbraio 2000, n.40</i> (Art. 3, comma 6a)</p> <p><i>D.Lgs. 26 Gennaio 2010, n.35</i> (Art. 14, comma 1c)</p>	<p>Trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al D.M. 4 settembre 1996 e smi</p> <p>Abrogazione del D.Lgs. 4 febbraio 2000, n.40 ove incompatibile con le disposizioni del D.Lgs. 26 Gennaio 2010, n.35</p>
<p><i>D.M. 4 luglio 2000</i> (Art. 1, comma 1a)</p> <p>N.B. Il regime di esenzione, di cui al D.M. 4 luglio 2000, è subordinato a due adempimenti da parte dell'Impresa interessata ad avvalersene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annotazione preventiva della data, tipo e quantità della merce trasportata in ogni operazione; • comunicazione, per ciascun anno solare, di aver usufruito dell'esenzione corredata delle annotazioni delle operazioni condotte agli Uffici Periferici del Dipartimento per il Trasporto, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero Infrastrutture e Trasporti nella cui circoscrizione ha sede la rappresentanza legale dell'Impresa. 	<p>Imprese che effettuano trasporti in colli o alla rinfusa, in ambito nazionale di Categoria 3 e 4 della Tabella 1.1.3.6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 al mese; - Totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.
<p><i>D.M. 4 luglio 2000</i> (Art. 1, comma 1b)</p> <p>N.B. Il regime di esenzione, di cui al D.M. 4 luglio 2000, è subordinato a due adempimenti da parte dell'Impresa interessata ad avvalersene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annotazione preventiva della data, tipo e quantità della merce trasportata in ogni operazione; • comunicazione, per ciascun anno solare, di aver usufruito dell'esenzione corredata delle annotazioni delle operazioni condotte agli Uffici Periferici del Dipartimento per il Trasporto, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero Infrastrutture e Trasporti nella cui circoscrizione ha sede la rappresentanza legale dell'Impresa. 	<p>Imprese che effettuano operazioni di carico in colli o alla rinfusa, ovvero, purché le materie caricate siano residui di lavorazione o rifiuti prodotti dall'impresa stessa, anche in cisterna, con gli stessi riferimenti alle materie/oggetti, frequenze e quantità indicati alle precedente lettera a).</p>
<p><i>Circolare Ministeriale 14 novembre 2000, n.A26</i></p>	<p>Le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale.</p>

✿ Applicabilità condizioni di esenzione secondo pronunciamento

Autorità

Si applica 1.8.3.2 ADR

- 1.1.3.6 (Quantità limitate per unità di trasporto): le disposizioni dell'1.8 sul Consulente sono applicabili
- 3.4 (Quantità limitate per unità di collo): le disposizioni dell'1.8 sul Consulente sono applicabili
- 3.5 (Quantità esenti per unità di collo): le disposizioni dell'1.8 sul Consulente non sono applicabili

Centro Reach S.r.l.

via Giovanni da Procida 11, 20149 – Milano

<https://goo.gl/maps/9gW6B9OZKJWCiakT8> 

info@centroreach.it 

02 87245 901 

Area Logistica

Dr. Filippo Lotto

02 87245 906 

f.lotto@centroreach.it 

